

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

44/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1400/21 Obbligo vaccinale scuola, in caso di sospensione del docente il preside chiama un supplente: quanto dura il suo contratto?

Il Ministero dell'Istruzione ha reso pubbliche alle scuole le istruzioni operative in merito all'obbligo vaccinale per il personale docente e ATA. Chi è privo della certificazione che attesti l'avvenuta vaccinazione viene sospeso. Al suo posto un supplente. Quanto dura il suo contratto?

La nota esplicita prima di tutto che la mancata presentazione della documentazione che attesti l'avvenuta vaccinazione **determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico**, per iscritto e senza indugio, **comunica al personale interessato**. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Si ricorda che per il **periodo di sospensione**, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La **sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato**, al datore di lavoro, **dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021**.

Per quanto concerne la sostituzione del **personale docente sospeso**, il dirigente scolastico provvede **all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione**.

Per la sostituzione di **personale scolastico** non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Il Ministero sottolinea anche un altro aspetto: poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, **si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo**. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Dunque, appare logico che, **chi andrà a sostituire il lavoratore sospeso a causa dell'inadempimento in termini di obblighi vaccinali contro il covid, dovrà a sua volta essere vaccinato**.

- [LA CIRCOLARE DEL MINISTERO](#)
- [Obbligo vaccinale docenti e ATA, istruzioni operative del Ministero dell'Istruzione. CIRCOLARE \[PDF\]](#)

[Obbligo vaccinale scuola, in caso di sospensione del docente il preside chiama un supplente: quanto dura il suo contratto? - Orizzonte Scuola Notizie](#)